



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23140

Data: 11/03/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 10/03/2024 relativo all'incontro (24930) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Palghiaccio Drio le Rive - Feltre (BL) il 09/03/2024 tra HC Feltreghiaccio (525) e HCMV Varese Hockey (795).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Squalifica per 2 giornate inflitta all'atleta **Sperandio Rudy** (n. tessera 65998) della società Hockey Club Feltre 525 per violazione degli artt. 15.1 del Codice delle penalità e 50, n.1, lett. d) del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

Sperandio Rudy (n. tessera 65998)

Dal rapporto arbitrale emerge che, al minuto 51.32, il predetto giocatore veniva punito con penalità maggiore (5') più penalità partita di cattiva condotta per rissa come da regola numero 46 comma 1 del Regolamento Ufficiale di Gioco in quanto, a seguito ad un'interruzione di gioco in cui veniva assegnata una penalità minore ad un compagno, il predetto giocatore aggrediva con pugni in volto il giocatore avversario (#16 VANETTI Andrea), togliendogli il casco e non mostrando alcuna intenzione di fermarsi nemmeno con l'intervento dell'arbitro.

Si fa presente che il VANETTI non faceva nulla per istigare tale comportamento e, non avendo alcun interesse nel rispondere all'aggressione, si è astenuto dal fare ciò, e riprendeva successivamente a giocare senza alcun segno lesivo.

Ciò premesso, la condotta fallosa segnalata appare grave in quanto nel caso di specie non si è trattato di un alterco tra due giocatori, ma di un'aggressione unilaterale da parte dello SPERANDIO nei confronti dell'avversario - cui veniva anche tolto il casco - rimasto peraltro del tutto passivo di fronte all'attacco subito. L'azione violenta è inoltre avvenuta a gioco fermo ed è proseguita, nonostante l'intervento del direttore di gara, inteso a far desistere il predetto dal suo intento bellicoso.

Ne consegue, anche per via della circostanza aggravante dell'avere lo SPERANDIO agito per futili motivi, la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica per la durata di 2 (due) giornate di campionato, da scontarsi, per l'eventuale parte residua, nel corso del prossimo campionato, anche nel caso di cambio di squadra e / o categoria.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Feltre (525).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi